







ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1974 DEL 7 DICEMBRE 2023

# A1.3.1 Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di Proof of Concept (PoC)









## **Sommario**

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE	5
Art. 1 - Inquadramento e finalità	5
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Dotazione finanziaria	9
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	9
Art. 4 - Beneficiari	9
Art. 5 - Settori e attività esclusi	10
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità del proponente	10
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	11
Art. 7 - Progetti ammissibili	11
Art. 8 - Spese ammissibili	12
Art. 9 - Spese non ammissibili	12
Art. 10 - Limiti di partecipazione e di aiuto	12
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto	13
Art. 12 - Intensità dell'agevolazione	13
Art. 13 - Divieto di cumulo	
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
Art. 14 - Composizione della domanda	14
Art. 15 - Presentazione della domanda	16
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	17
Art. 16 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	17
Art. 17 - Istruttoria preliminare di ammissibilità	17
Art. 18 - Istruttoria completa di ammissibilità	18
Art. 19 - Valutazione criteri di ammissibilità specifica	18
Art. 20 - Concessione dell'aiuto	19
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	20
Art. 21 - Variazioni all'iniziativa	
Art. 22 - Subentri a seguito di operazioni societarie	21
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	
Art. 23 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	22







Art. 24 - Termini di rendicontazione delle spese ammissibili	23
Art. 25 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	23
Art. 26 - Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto	25
Art. 27 - Sospensione dell'erogazione del contributo	26
Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO	26
Art. 28 - Obblighi del beneficiario	26
Art. 29 - Vincolo di stabilità delle operazioni	28
Art. 30 - Indicatori di output e di risultato	28
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE	
Art. 31 - Controlli e ispezioni	
Art. 32 - Annullamento, revoche e rideterminazione dell'aiuto	30
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI	32
Art. 33 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101	2019 e del
Art. 34 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	32
Art. 35 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi	33
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI	34
Δrt 36 - Norme di riferimento	3/1

## **ALLEGATI AL BANDO**

Allegato A - TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027 RELATIVE ALLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE AMMISSIBILI

Allegato B – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

Allegato C – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI

Allegato D – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE









Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## **BANDO**

a1.3.1 Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di Proof of Concept (PoC)

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 61)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

DIRETTORE CENTRALE PER PARTICOLARI FUNZIONI

E-MAIL BANDIRICERCA@REGIONE.FVG.IT

POSTA CERTIFICATA LAVORO@CERTREGIONE.FVG.IT









# Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

## Art. 1 - Inquadramento e finalità

Inquadramento degli interventi rispetto all'articolazione del Programma:

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione	
A.2: Obiettivo specifico PR	a.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)	
A.3: Azione prevista dal PR	Azione a1.3 Azione di sviluppo di spin off dal mondo della ricerca	
A.3bis: Tipologia di intervento	a1.3.1 Strumento di incentivazione a fondo perduto per la realizzazione di Proof of Concept (POC)	
	010. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	
A.4: Settori di intervento PR (All. 1 Regolamento n. 1060/2021)	012. Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	
	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive	
A El Tipología di aparazione (natura CLID da	Codice tipologia 20: attività di ricerca	
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 06: concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)	
	Codice tipologia 99: altro	
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 2021/1058 art. 5)	Le attività per la ricerca applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità	
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 2021/1060 allegato 1, tab. 2)	01. Sovvenzione	
A.8: Inquadramento Regime di aiuto	Regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione)	
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale	
A.10: Parità di genere	o3 - Neutro	
A11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	61 (n. della procedura di attivazione indicata nell'Allegato 6 alla DGR n. 176/2023 che approva il piano finanziario del Programma e la relativa pianificazione)	

- 1. Il bando è emanato in attuazione del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
- 2. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella









Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e della Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014 che, tra l'altro, considera "non aiuti" i contributi per i beneficiari individuati come università e organismi di ricerca, in relazione all'attività non economica.

- 3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente bando intende sostenere la realizzazione di progetti rappresentati da Proof of Concept (PoC) al fine di consolidare e implementare il potenziale innovativo di risultati ottenuti da precedenti attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), tramite l'innalzamento del livello di maturità tecnologica (TRL) per giungere a prodotti e servizi innovativi finalizzati all'ingresso sul mercato.
- 4. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT					
Codifica indicatore	Indicatore	Valore obiettivo 31/12/2024	Valore obiettivo 31/12/2029		
RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) – Numero di imprese	0	12		
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni – Numero di imprese	0	12		
RCO06	Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno	0	4		
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi – Numero organizzazioni di ricerca	0	3		
INDICATORI DI RISULTATO					
Codifica indicatore	Indicatore	Baseline	Valore obiettivo 31/12/2029		
RCR02	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S (in €)	0	3.000.000		
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno – ETP annui	0	10		

5. In particolare, le suindicate finalità in attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2017 FVG (PR), sono perseguite attraverso concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzioni.

#### Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente bando si intende per:
  - a) Ricerca industriale (ricerca): ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;









- b) Sviluppo sperimentale (sviluppo): l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
- c) Microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle	Fatturato o attivo di bilancio	
Difficusione	imprese associate e collegate)	(tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- d) Impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  - 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
  - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- e) Strategia per la specializzazione intelligente: Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione;
- f) TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, definizione mutuata dal programma Horizon per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato:









- 1) TRL 1: principi di base osservati
- 2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato
- 3) TRL 3: prova sperimentale del concetto
- 4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto
- 5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
- 6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
- 7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo
- 8) TRL 8: sistema completo e qualificato
- 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;
- g) Organismo di ricerca: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- h) Soggetti indipendenti: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- Normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- j) Proof of Concept: documento che descrive le attività finalizzate a portare in una fase di commercializzazione un prodotto o un servizio innovativo;
- k) Autorità di Gestione (AdG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione dei Programmi emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- Struttura Regionale Attuatrice (SRA): il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia responsabile dell'attuazione e della gestione della Tipologia a1.3.1 prevista dal PR FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- m) *Intensità di aiuto:* importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;
- n) Beneficiario: impresa, università, organismo di ricerca, che beneficia del finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto;
- o) Delocalizzazione: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nello Spazio Economico Europeo;
- p) Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) n. 1060/2021) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) n. 2020/852. Lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al









rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) n. 852/2020 sono:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

### Art. 3 - Dotazione finanziaria

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 e ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione del Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari a 4.000.000,00 come quantificata nel Piano finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 10 novembre 2023.
- 2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1759/2023 possono essere integrate tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del Programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

# Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

#### Art. 4 - Beneficiari

- 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
  - a) le imprese del territorio regionale (microimprese, piccole e medie imprese), comprese start up e spin off universitari;
  - b) le università insediate in regione;
  - c) gli organismi di ricerca pubblici, di diritto pubblico e privati insediati in regione.
- 2. Sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività rientranti nei seguenti settori della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO, come risultante dal codice ATECO registrato nella visura camerale, relativo all'attività primaria:
  - a) sezione C: attività manifatturiere;
  - b) sezione D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
  - c) sezione E: fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
  - d) sezione F: costruzioni;
  - e) sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;
  - f) sezione H: trasporto e magazzinaggio;
  - g) sezione l: attività dei servizi di alloggio e ristorazione
  - h) sezione J: servizi di informazione e comunicazione;
  - i) sezione M: attività professionali, scientifiche e tecniche;
  - j) sezione N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;









k) sezione R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.

#### Art. 5 - Settori e attività esclusi

- 1. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione sono escluse dagli aiuti le attività elencate nell'Allegato B, n. 1).
- 2. In coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera B dell'Allegato V del Reg. (CE) 24-3-2021 n. 2021/523/UE (Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 1017/2015), come elencate nell'Allegato B, n. 2).

## Art. 6 - Requisiti di ammissibilità del proponente

- 1. Le imprese devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) rispondere ai requisiti previsti all'articolo 4 del presente bando;
- b) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto;
- c) realizzare l'intervento nel territorio regionale a pena di decadenza dal beneficio;
- d) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
- e) non aver effettuato una delocalizzazione da uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1060/2021;
- f) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- g) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., come definita nell'articolo 2 comma 1 lettera i);
- h) non essere destinatari di sanzione interdittiva<sup>1</sup> o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- i) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale n. 18/2003;
- j) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;

<sup>1</sup> Art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i.









- k) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia<sup>2</sup>, prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
- ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non
  essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale,
  conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla
  presentazione della domanda.
- 2. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito di cui al comma 1 lett. b) viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto.
- 3. Le università e gli organismi di ricerca devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c), f), h), i), j), k) e l) e non devono svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.
- 4. In deroga a quanto previsto al comma 3, laddove l'università o l'organismo di ricerca svolga in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possano essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
- 5. In alternativa al comma 4, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'università o dell'organismo di ricerca purché il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'organismo di ricerca.
- 6. I requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 riferiti all'attività economica devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.

# Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

## Art. 7 - Progetti ammissibili

- 1. Sono finanziabili progetti di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale coerenti con la S4, afferenti ad una delle Aree di specializzazione ed attinenti alle traiettorie di sviluppo indicate nell'Allegato A, realizzati dai beneficiari nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale.
- 2. Sono finanziabili i progetti originati da ricerche pregresse che prevedono alternativamente:
- a) il raggiungimento del TRL 6;
- b) il passaggio dal TRL 6 al TRL 7;
- c) il passaggio dal TRL 7 al TRL 8.
- 3. I progetti presentati da un'università o un organismo di ricerca che prevedano una collaborazione attiva nell'ambito del progetto con un'altra università o organismo di ricerca o con un'impresa contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'indicatore RCO07 "Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi" di cui all'articolo 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.









## Art. 8 - Spese ammissibili

1. È ammissibile la spesa relativa al personale impiegato nel progetto (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) sostenuta nell'arco di durata del medesimo come precisato all'articolo 11, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione della spesa sono riportati nell'Allegato D e devono essere rispettati pena l'inammissibilità della stessa.

Le spese del personale sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'Allegato D. Nel caso di imprese possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di impresa individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci non dipendenti dell'impresa, iscritti alla posizione INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto.

Nel caso di università, organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico possono rientrare tra le spese del personale i costi unitari per il personale non dipendente rientrante nella categoria dei borsisti, assegnisti di ricerca e dottorandi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 12 maggio 2023.

Non sono ammissibili le spese del personale con mansioni amministrative e contabili, che rientrano tra le altre spese progettuali calcolate con modalità forfettaria ai sensi del comma 2.

2. In applicazione dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1060/2021, per le altre spese progettuali ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 viene riconosciuto un tasso forfettario pari al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1456 del 15 settembre 2023.

## Art. 9 - Spese non ammissibili

- 1. Non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
- a) apprendisti, stagisti e personale in somministrazione, corsi di formazione del personale;
- b) responsabile del progetto, ricercatori e personale tecnico di cui all'articolo 8 comma 1 privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto.

## Art. 10 - Limiti di partecipazione e di aiuto

- 1. La partecipazione al presente bando da parte di ciascun richiedente è consentita per un massimo di 1 (una) domanda per ogni singolo sportello. Per i richiedenti università e organismi di ricerca, il limite di partecipazione fa riferimento alle domande presentate dal singolo Dipartimento/Unità Operativa/Servizio/Struttura di ricerca specifica appartenente alla medesima università o organismo di ricerca. Qualora un richiedente superi tale limite, viene considerato ammissibile il primo progetto validamente presentato in ordine cronologico.
- 2. L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto è pari a:
  - a) € 150.000 per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 6;
  - b) € 200.000 per i progetti che prevedono il passaggio dal TRL 6 al TRL 7;
  - c) € 250.000 per i progetti che prevedono il passaggio dal TRL 7 al TRL 8.









# Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto

- 1. I progetti devono avere una durata compresa tra:
- a) minimo 3 mesi e massimo 12 mesi, per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 6;
- b) minimo 6 mesi e massimo 12 mesi, per i progetti che prevedono il passaggio dal TRL 6 al TRL 7;
- c) minimo 6 mesi e massimo 12 mesi, per i progetti che prevedono il passaggio dal TRL 7 al TRL 8.
- 2. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di 3 (tre) mesi, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 6. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto eventualmente già prorogato, entro il limite massimo complessivo di 1 (uno) mese, solo su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del PR FESR 2021-2027. Il termine massimo di conclusione del progetto, inclusa la proroga ordinaria massima di 3 (tre) mesi e la proroga straordinaria massima di 1 (uno) mese, viene fissato alla data del 31/12/2028.
- 3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto di cui al comma 2 sono autorizzate dalla SRA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
- 4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza medesima oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione del progetto comunicata ai sensi del comma 6, previa verifica della compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.
- 5. Ai fini dell'effetto di incentivazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 6 commi 1 e 2, i beneficiari devono avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 19 comma 3. In mancanza del rispetto del suddetto termine, il contributo non viene concesso o la concessione già intervenuta viene revocata.
- 6. Il beneficiario comunica, entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 19 comma 3, la data di avvio e la data prevista di conclusione del progetto, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. In caso di mancata comunicazione entro i termini, la SRA assegna un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso.
- 7. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 20 (venti) giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 19 comma 3.
- 8. Per data di avvio del progetto si intende l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto.
- 9. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze nell'ambito del progetto:
- a) la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto come attestato nel diario del progetto;
- b) la data dell'eventuale evento finale di presentazione dei risultati del progetto, attestata nel diario del progetto.

## Art. 12 - Intensità dell'agevolazione

1. Per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 6, l'attività progettuale viene ricondotta nell'ambito della sola ricerca industriale, e l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:









- a) Micro e piccola impresa: 70%
- b) Media impresa: 60%
- c) Università o organismo di ricerca: 80%
- 2. Per i progetti che prevedono il passaggio dal TRL 6 al TRL 7 o il passaggio dal TRL 7 al TRL 8, l'attività progettuale viene ricondotta nell'ambito del solo sviluppo sperimentale, e l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
- a) Micro e piccola impresa: 45%
- b) Media impresa: 35%
- c) Università o organismo di ricerca: 80%
- 3. Ai fini della determinazione dell'intensità del contributo per i progetti delle università e degli organismi di ricerca si fa riferimento al calcolo forfettario così come stabilito dal Regolamento Delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015, per cui le entrate nette sono riconosciute forfettariamente pari ad una quota del 20% del budget complessivo di progetto, limitando il tasso di contribuzione all'80%.

#### Art. 13 - Divieto di cumulo

- 1. I contributi previsti dal presente bando per i beneficiari imprese non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
- 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.
- 3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
- 4. I contributi previsti dal presente bando per i beneficiari università e organismi di ricerca non sono cumulabili con altri aiuti comunitari e aiuti pubblici.

# Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

## Art. 14 - Composizione della domanda

- 1. La domanda è composta dal documento generato dal sistema informatico dedicato accessibile dal sito istituzionale della Regione, e contiene l'istanza di contributo, i dati sintetici del richiedente e del progetto e gli allegati caricati a sistema dal richiedente.
- 2. Contestualmente alla presentazione della domanda i proponenti devono manifestare l'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 23 a pena di inammissibilità della richiesta medesima.
- 3. Devono essere allegati, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti documenti:
- a) relazione tecnica dettagliata del progetto, contenente il problema a fronte del quale viene proposta la soluzione, i benefici che ne derivano, gli aspetti innovativi e il contesto in cui si inserisce, l'indicazione della sua durata e l'articolazione delle attività, l'indicazione del TRL di partenza e di quello finale previsto, le competenze da coinvolgere (interne ed esterne), gli elementi utili alla valutazione del progetto, la previsione dei valori degli









indicatori di output e di risultato del progetto, la descrizione della collaborazione attiva prevista nel caso dei progetti di cui all'articolo 7 comma 3;

- b) quadro di spesa dettagliato del progetto;
- c) relazione asseverata che attesti e motivi il TRL di partenza del progetto sulla base delle attività realizzate con le ricerche pregresse ed il TRL da raggiungere sulla base delle attività progettuali previste, delle risorse umane da impiegare e del budget a disposizione, unitamente alla dichiarazione del sottoscrittore di non versare in situazioni di conflitto di interesse rispetto al proponente, derivanti anche da rapporti di convivenza, coniugio o parentela entro il secondo grado, e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di asseverazione e di non aver avuto rapporti di collaborazione con il proponente, a qualunque titolo, negli ultimi tre anni.

La relazione deve essere firmata da:

- un soggetto, indipendente dal richiedente, che sia in possesso della certificazione accreditata secondo la norma italiana UNI 11814:2021 in qualità di Manager dell'innovazione o Specialista dell'innovazione, oppure
- 2. un incubatore certificato di start-up innovative iscritto alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.
- 4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
- a) le attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 5, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o altro soggetto di cui all'articolo 15 comma 3 lettera a);
- b) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o altro soggetto di cui all'articolo 15, comma 3 lettera a), attestanti:
  - 1) il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
    - per le imprese i requisiti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere b) (qualora la sede legale o l'unità operativa sia già attiva), d), e), f), g), h), i) e l);
    - per le università e gli organismi di ricerca i requisiti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere b) (fatta eccezione per il requisito della registrazione della sede presso la CCIAA di competenza), f) (fatta eccezione per le università), h), i) e l);
  - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
  - 3) per le sole imprese, la dimensione aziendale per poter fruire della pertinente intensità contributiva;
  - 4) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per i titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
  - 5) limitatamente alle università e agli organismi di ricerca, il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 6 commi 3, 4 e 5 riferiti all'attività economica;
- c) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 15 comma 7;
- d) copia dello statuto degli organismi di ricerca, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale, qualora non depositato presso il Registro delle imprese;
- e) curriculum del responsabile del progetto e dei titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto;
- f) procura, redatta secondo il facsimile approvato con le modalità di cui al comma 5, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o titolare di impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 15, comma 3 lettera b);
- g) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera k), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 (centocinquantamila) euro;









- h) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda.
- i) nel caso dei progetti di cui all'articolo 7 comma 3, copia delle lettere di intenti o degli accordi sottoscritti con un'altra università, organismo di ricerca o con un'impresa contenenti gli elementi identificativi delle attività da svolgere in collaborazione, fermo restando che i relativi accordi definitivi devono essere presentati contestualmente alla presentazione della rendicontazione.
- 5. I facsimile dei documenti di cui al comma 3 lett. a) e b) e al comma 4 lett. a), b), f) e g) sono approvati con decreto del Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

#### Art. 15 - Presentazione della domanda

- 1. Per la presentazione delle domande è prevista l'apertura di sportelli periodici annuali, fino all'esaurimento delle risorse stanziate, secondo la seguente cadenza:
- a) dalle ore 10.00 del 15 gennaio alle ore 16.00 del 15 marzo;
- b) dalle ore 10.00 del 15 maggio alle ore 16.00 del 15 luglio;
- c) dalle ore 10.00 del 15 settembre alle ore 16.00 del 15 novembre.
- La SRA comunica, tramite avviso periodico pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, le risorse finanziarie disponibili alla chiusura di ciascuno sportello nonché la chiusura degli sportelli per carenza di risorse e l'eventuale successiva riapertura in caso di assegnazione di ulteriori risorse ai sensi dell'articolo 3 comma
- 2. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite il sistema on line dedicato, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
- 3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
- a) dal titolare di impresa individuale, dal legale rappresentante del richiedente o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma;
- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da uno dei soggetti di cui alla lettera a), secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5.
- 4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
- 5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.









- 6. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.
- 7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) da versare tramite F23 o F24 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui al comma 5.
- 8. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'articolo 18.

# Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

## Art. 16 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

- 1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla SRA con procedura di tipo valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 2. Il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
  - **istruttoria preliminare di ammissibilità**: ad esito di tale fase viene accertata l'eventuale assenza di requisiti minimi di ammissibilità non integrabili (v. art 17);
  - **istruttoria completa di ammissibilità:** ad esito di tale fase viene accertata l'eventuale presenza di ulteriori cause di inammissibilità della domanda (v. art. 18);
  - valutazione criteri di ammissibilità specifica: nel corso di tale fase i progetti vengono valutati in base a criteri di ammissibilità specifica (v. art. 19);
  - concessione (v. art. 20).

## Art. 17 - Istruttoria preliminare di ammissibilità

- 1. Ogni domanda viene sottoposta ad un'istruttoria preliminare da parte del personale della SRA volta ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità di seguito specificati:
  - a) inoltro della domanda per via telematica tramite il sistema on line dedicato;
  - b) presentazione della domanda nei termini di cui all'articolo 15 comma 1;
  - c) domanda completa della relazione tecnica dettagliata del progetto di cui all'articolo 14 comma 3 lettera a), del quadro di spesa dettagliato del progetto di cui all'articolo 14 comma 3 lettera b) e della relazione asseverata firmata da soggetto abilitato di cui all'articolo 14 comma 3 lettera c);
  - d) i richiedenti impresa svolgono un'attività primaria codificata dai codici ISTAT ATECO indicati in visura previsti all'articolo 4, comma 2;
  - e) le attività progettuali previste non rientrino nelle attività escluse di cui all'articolo 5;
  - f) rispetto del limite di partecipazione per ciascuno sportello di cui all'articolo 10 comma 1;
  - g) rispetto dei limiti di durata del progetto di cui all'articolo 11.
- 2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità sopra elencati costituisce motivo di improcedibilità; conseguentemente le domande prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 18.
- 3. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla fase di selezione a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.









4. Le domande non ammesse possono essere ripresentate negli sportelli successivi previsti dall'articolo 15 comma 1.

## Art. 18 - Istruttoria completa di ammissibilità

- 1. Le domande che hanno superato l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 17 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie da parte della SRA volte ad accertare la presenza dei requisiti di seguito specificati:
  - a) domanda validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
  - b) sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 17;
  - c) sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 7, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 17;
  - d) rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
  - e) rispetto delle regole di ammissibilità delle spese ai sensi degli articoli 8 e 9;
  - f) sussistenza e correttezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 comma 4 lettere a) e b) e della documentazione di cui all'articolo 14 comma 4 lettere da c) a i).
- 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 19 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.
- 3. Le domande che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2 risultino prive dei requisiti di ammissibilità oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 19.
- 4. La SRA comunica agli istanti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi del comma 3, nonché eventuali rideterminazioni delle spese a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle stesse.
- 5. Le domande non ammesse possono essere ripresentate negli sportelli successivi previsti dall'articolo 15 comma 1.

## Art. 19 - Valutazione criteri di ammissibilità specifica

- 1. Tutti i progetti ammissibili ai sensi degli articoli 17 e 18 sono oggetto di valutazione tecnica in merito alla sussistenza dei criteri di ammissibilità specifici da parte di un esperto competente nella materia oggetto del progetto presentato, coordinato da un dipendente della SRA eventualmente supportato dal responsabile dell'istruttoria di ciascun progetto. Gli esperti sono selezionati dalla SRA tra gli iscritti all'Elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti qualora non si riescano a reperire le professionalità necessarie.
- 2. I criteri di ammissibilità specifici approvati nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 13 marzo 2023 sono indicati nell'Allegato C.
- 3. La SRA competente comunica via PEC ai richiedenti l'ammissibilità a finanziamento della domanda acquisendo la disponibilità all'avvio dell'iniziativa e la data di previsto/effettivo avvio ovvero la rinuncia.









- 4. Non sono ammissibili i progetti per i quali non è stata accertata la sussistenza di tutti i suddetti criteri di ammissibilità specifici. La SRA comunica tempestivamente agli istanti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
- 5. Le domande non ammesse possono essere ripresentate negli sportelli successivi previsti dall'articolo 15 comma 1.
- 6. La SRA comunica ai richiedenti il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziate, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora la Giunta regionale renda disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 3 comma 2 oppure nel caso di economie sopravvenute derivanti da disimpegni.
- 7. Per le domande non finanziate entro 6 (sei) mesi dal mancato accoglimento per esaurimento delle risorse, il procedimento è definitivamente concluso.

#### Art. 20 - Concessione dell'aiuto

- 1. Il provvedimento di concessione è adottato dalla SRA entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascuno sportello, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio normativamente previste.
- 2. Per le domande non finanziate per esaurimento delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 19 comma 6, in caso di finanziamento successivo a seguito di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta regionale, il termine per la concessione del contributo decorre dalla data della deliberazione giuntale.
- 3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso a finanziamento, è disposta la concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
- 4. Il provvedimento di concessione viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC e contiene, ai sensi dell'articolo 73 par. 3 del regolamento (UE) n. 1060/2021, i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno. Inoltre, sono riportati gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
- 5. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
- a) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera k);
- b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera j);
- c) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
- 6. I motivi che ostano alla concessione del contributo, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
- 7. I dati di sintesi dei progetti finanziati sono pubblicati in rete, ai sensi della seguente normativa:
- a) articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1060/2021, che prevede in particolare la pubblicazione sul sito internet della Regione dell'elenco delle operazioni selezionate con la descrizione sintetica dei progetti, lo scopo e i relativi risultati attesi;
- b) articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza) che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche, ove pertinente;
- c) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
- 8. I beneficiari, ai fini della visibilità del Programma Regionale FESR 2021-2027 del FVG, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1060/2021, sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno









ottenuto dal FESR entro 2 (due) mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 2 (due) mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:

- a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <a href="https://europa.regione.fvg.it/">https://europa.regione.fvg.it/</a> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
- b) collocando almeno un poster di formato minimo A3 o un display elettronico, anche in funzione del livello di sostegno, con le informazioni sul progetto; il supporto (poster o display) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG https://europa.regione.fvg.it/ alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto (poster o display) va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto. Nel caso in cui il progetto finanziato abbia un costo totale che supera i 500.000 euro il supporto su cui esporre le informazioni sul progetto deve essere una targa o un cartellone permanente;
- c) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG https://europa.regione.fvg.it/ alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari").
- 9. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.

# Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

## Art. 21 - Variazioni all'iniziativa

- 1. Il beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi come riportati nel decreto di concessione.
- 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla SRA, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, sentito il parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 19 comma 1 qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.









- 3. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 8 e 9.
- 4. La SRA, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 2, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione da parte di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 19 comma 1 qualora ne sia rilevata l'opportunità. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
- 5. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per il progetto indicato nel decreto di concessione.
- 6. Gli eventuali prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di revoca della concessione del contributo. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte della SRA.
- 7. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa complessiva del progetto superiore al 40% rispetto alla spesa complessiva ammessa, pena la revoca della concessione del contributo.
- 8. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la SRA si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
- 9. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura/trasferimento della predetta sede, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede legale od operativa in regione fino alla conclusione dei vincoli di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, comma 2, lett. b).
- 10. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei beneficiari, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
- 11. Le mere variazioni del quadro di spesa del progetto comportanti uno scostamento dei valori di spesa inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale, non necessitano di autorizzazione preventiva.

## Art. 22 - Subentri a seguito di operazioni societarie

- 1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente bando;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 28 e 29.
- 2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il









facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.

- 3. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la SRA, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.
- 4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
- 5. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
- 6. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli di stabilità di cui all'articolo 29 determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.
- 7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
- 8. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

# Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

## Art. 23 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

- 1. L'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo deve essere manifestata da parte dei richiedenti, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
- 2. I contributi concessi ai beneficiari imprese e organismi di ricerca privati possono essere liquidati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima del 70 (settanta) per cento dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, corredata della documentazione di cui al successivo comma 3.
- 3. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La









fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

- 4. I contributi concessi ai beneficiari università e organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40 (quaranta) per cento dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento.
- 5. La richiesta di anticipazione deve essere presentata entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione al beneficiario della concessione del contributo. Trascorso tale termine eventuali richieste di anticipo possono essere accolte previa verifica da parte della SRA della disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e in considerazione della durata del progetto e del termine previsto di conclusione dello stesso.
- 6. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:
- a) dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
- b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8bis;
- c) della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila).
- 7. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 27.

## Art. 24 - Termini di rendicontazione delle spese ammissibili

- 1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 (quindici) giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
- 2. Decorso il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato, la SRA assegna un ulteriore termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.

## Art. 25 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

- 1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA dal beneficiario in via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
- 2. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato









rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.

- 3. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
- a) dal titolare di impresa individuale, dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 4. La rendicontazione dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per tipologia di attività e per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
- a) la relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati, del TRL raggiunto dal progetto e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti progettuali, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
- b) la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma, attestante:
  - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1 lettere b), f) e h);
  - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
  - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
  - 4) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
  - 5) limitatamente alle università e agli organismi di ricerca il rispetto delle condizioni previste per il finanziamento dell'attività non economica di cui all'articolo 6 commi 4 e 5;
- c) l'elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
- d) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi € 150.000 (centocinquantamila);
- e) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 3 lettera b);
- f) nel caso dei progetti di cui all'articolo 7 comma 3, copia degli accordi sottoscritti con un'altra università, organismo di ricerca o con un'impresa, qualora non allegati alla domanda di contributo.
- 5. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione di ciascun progetto:
- a) per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico o di altro registro ufficiale equivalente del beneficiario contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto;
- b) il diario del progetto relativo al personale;
- c) per le università, gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, la documentazione completa relativa alle procedure di selezione del personale non dipendente, assunto con forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa (quali, ad esempio, assegno di ricerca, borsa di ricerca) per la realizzazione del progetto rendicontato.
- 6. I facsimile dei documenti di rendicontazione di cui al comma 4, lettere da a) ad e) e comma 5 lett. b) sono approvati con decreto del Dirigente o altro soggetto competente della SRA e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema on line dedicato.









## Art. 26 - Istruttoria per l'erogazione dell'aiuto

- 1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono oggetto del controllo a campione di cui all'articolo 31, comma 7, anche successivamente all'approvazione della rendicontazione.
- 2. Le rendicontazioni sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
- a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 25;
- b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 1, articolo 6 comma 1 lettere b), c), d), f), h), commi 3, 4 e 5;
- c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
- d) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la SRA assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
- e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
- f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8;
- g) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'articolo 21 comma 7;
- h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
- i) siano rispettati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 20 comma 8;
- j) per le università e gli organismi di ricerca sia stata rispettata la normativa specifica relativa alle assunzioni di personale non dipendente, selezionato con forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa (quali, ad esempio, assegno di ricerca, borsa di ricerca) per la realizzazione del progetto rendicontato.
- 3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
- 4. Le rendicontazioni possono essere sottoposte a parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 19 comma 1 per la valutazione di eventuali variazioni intervenute nel progetto e della conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
- 5. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo.
- 6. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di 80 (ottanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento normativamente previste.









- 7. Qualora a seguito della rideterminazione del contributo a saldo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
- 8. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013.

## Art. 27 - Sospensione dell'erogazione del contributo

- 1. L'erogazione anticipata o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
- a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge.

# Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

## Art. 28 - Obblighi del beneficiario

- 1. I soggetti beneficiari sono obbligati al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;
- b) comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;
- c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 11 comma 5, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 11, comma 7;
- d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto entro 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 11 comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 7;
- e) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'articolo 20, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
- f) accettare la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati di cui all'articolo 20, comma 7;
- g) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e h), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale e non destinataria di sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- h) mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 in relazione alla sospensione delle erogazioni;









- i) per le università e gli organismi di ricerca, mantenere i requisiti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5 per le attività economiche per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- j) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- k) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 in relazione alle variazioni di progetto;
- l) mantenere la proprietà dei prototipi risultato del progetto finanziato fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6;
- m) presentare la rendicontazione della spesa ai sensi degli articoli 24 e 25;
- n) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129, e s.m.i. solo per i non aiuti, ove pertinente;
- o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 21 e 22, in relazione a variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura/trasferimento della sede di realizzazione del progetto, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
- p) comunicare, anche successivamente all'erogazione del saldo finale, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovrà essere oggetto dei controlli successivi al saldo;
- q) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 29;
- r) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
- s) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- t) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- u) rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento della medesima sul sistema informativo del Programma;
- v) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;
- w) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- x) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
- y) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- z) per i beneficiari che si configurano come enti pubblici, comunicare il CUP dell'intervento al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;
- aa) rispettare obblighi di pubblicità e comunicazione previsti nel precedente articolo 20, commi 7, 8 e 9.









## Art. 29 - Vincolo di stabilità delle operazioni

- 1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
- 2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione al Registro delle imprese;
- b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
- d) non effettuare una delocalizzazione da uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi alla conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
- 4. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti, la SRA, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 31 comma 7, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
- 5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 30 - Indicatori di output e di risultato

- 1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio: INDICATORI COMUNI DI OUTPUT
- a) Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) RCO01 L'indicatore misura tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.
- b) Imprese sostenute mediante sovvenzioni RCO02

L'indicatore misura tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni.

c) Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno – RCO06

Lo scopo dell'indicatore è misurare la capacità effettiva delle strutture di ricerca finanziate. Misura il numero di ricercatori che utilizzano direttamente, nella loro linea di attività, la struttura di ricerca o le attrezzature per le quali viene concesso il sostegno. L'indicatore è misurato in termini di full time equivalent (FTE) annuali, calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015.

Devono essere presi in considerazione i ricercatori che lavorano nella struttura di ricerca durante l'anno in cui inizia il progetto.









Il progetto deve migliorare la struttura di ricerca o la qualità delle apparecchiature di ricerca. Sono escluse le sostituzioni senza aumento della qualità, così come le manutenzioni. La struttura di ricerca può essere pubblica o privata.

Le posizioni vacanti in R&S non vengono conteggiate, né il personale di supporto per la R&S (vale a dire i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S). Se nella struttura sono impiegati più ricercatori come diretta conseguenza del progetto (vale a dire posti vacanti coperti o nuovi posti creati), i nuovi ricercatori sono conteggiati in RCR102 - Lavori di ricerca in enti supportati.

L'FTE annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario. Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento Manuale OCSE di Frascati 2015, Capitolo 5.3).

## d) Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi - RCO07

L'indicatore misura il numero di organizzazioni di ricerca finanziate che collaborano a progetti di ricerca congiunti. Un progetto di ricerca congiunto comprende almeno un organismo di ricerca e un altro partner (come un'impresa, un altro organismo di ricerca, ecc.). La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e dovrebbe durare almeno per la durata del progetto sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a progetti di ricerca congiunti ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nel progetto finanziato (ossia esclude i casi in cui i partner di un contratto quadro non partecipano tutti a una specifica cooperazione di ricerca congiunta).

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Gli esempi includono università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca e possono essere pubblici o privati. (Regolamento della Commissione n. 651/2014).

## INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) **investimenti privati abbinati al sostegno pubblico** (di cui sovvenzioni, strumenti finanziari) - RCR02 L'indicatore misura il contributo privato totale di cofinanziamento dei progetti sostenuti tramite sovvenzioni o strumenti finanziari. Per le imprese pubbliche, l'indicatore copre i costi cofinanziati dal proprio bilancio.

## b) Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno - RCR102

L'indicatore misura il numero di posti di lavoro di ricerca creati grazie al sostegno. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno medi annui (ETP) calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015. Non vengono conteggiate le posizioni vacanti in R&S, né il personale di supporto alla R&S (ovvero i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S).

L'ETP annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un ETP in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario.

Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento OCSE, Capitolo 5.3). L'indicatore deve essere misurato:

- per le strutture di ricerca esistenti, al completamento del progetto supportato
- per le strutture di ricerca di nuova costruzione, al più tardi un anno dopo il completamento della struttura di ricerca.

#### INDICATORI AGGIUNTIVI DI OUTPUT

a) Numero di domande di brevetto presentate.









2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

# Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

## Art. 31 - Controlli e ispezioni

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e la liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e dei vincoli di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della SRA, delle Amministrazioni regionale e statale e dell'Unione Europea ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000 e dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 2. Nel corso dell'intero procedimento, in relazione a specifiche esigenze istruttorie, può essere acquisito il parere di singoli esperti nella materia oggetto del progetto selezionati tra gli iscritti all'Elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti.
- 3. La SRA competente effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
- 4. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.
- 5. La SRA può svolgere i controlli amministrativi di cui al comma 4 anche su un campione rappresentativo della documentazione di spesa presentata a rendicontazione di ciascun progetto, secondo le modalità convenute con l'AdG e definite nell'ambito del Manuale delle procedure di gestione e controllo del Programma.
- 6. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità contenute nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.
- 7. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del contributo, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- 8. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione vengano rilevati degli errori o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sull'intero progetto valutando la necessità di integrare il campione ampliando la base da controllare oppure applicando una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG e riportate nel Manuale delle procedure di gestione e controllo.

#### Art. 32 - Annullamento, revoche e rideterminazione dell'aiuto

- 1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità.
- 2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante:
- a) dalla rinuncia del beneficiario;
- b) dall'inadempimento del beneficiario, che si configura qualora:
  - il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 19 comma 3, fatta salva la proroga autorizzata dalla SRA ai sensi dell'articolo 11, comma 7;









- 2) alla data di avvio del progetto non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b) o le attività progettuali non siano realizzate nella sede o unità operative localizzate nel territorio regionale;
- 3) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- 4) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 26, comma 1, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3;
- 5) l'esito dell'eventuale valutazione della rendicontazione espresso dall'esperto competente nella materia oggetto del progetto ai sensi dell'articolo 26 comma 4 sia negativo, in quanto il progetto realizzato sia significativamente difforme da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate;
- 6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto per il progetto sia inferiore al 40 percento della spesa ammessa a preventivo;
- 7) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 lettera d);
- 8) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 22 o non sia trasmessa la domanda di subentro entro il termine previsto all'articolo 22, commi 2 e 3:
- 9) i prototipi realizzati non rimangano di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- 10) non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 28 comma 1 lettera s);
- 11) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'articolo 28 comma 1 lettera t).
- 3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 29, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 29, comma 5.
- 4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 20, commi 8 e 9, la SRA, ove possibile, assegna un termine entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, il contributo complessivo concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione a saldo, viene decurtato di un importo pari al 3% del sostegno dei fondi all'intervento interessato.
- 5. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
- 6. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
- 7. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.









# Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

- 1. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- 2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa quanto segue:
  - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
  - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
  - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
  - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013;
  - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
  - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
- 3. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1060/2021 articolo 49, par. 3, 4 e 5 l'Autorità di Gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
- 4. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
- 5. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1060/2021 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

## Art. 34 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti<sup>3</sup>

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

<sup>3</sup> Il nominativo del Responsabile del procedimento o dell'istruttoria potrà eventualmente essere modificato con successivo decreto del Direttore del Servizio.









- 2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
- 3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando.
- 4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

## Art. 35 - Disposizioni finali, reclami, denunce e ricorsi

- 1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti dei richiedenti/beneficiari verranno effettuate telematicamente ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
- 2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad esempio, comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.
- 3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
- 4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
- 5. Con decreti della SRA, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti alle modalità di attuazione del presente bando.
- 6. Ai sensi dell'articolo 38 bis della L.R. n. 7/2000 e s.m.i., il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
- 7. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1060/2021 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
- a.la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezia-giulia-39934. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
- b.la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezia-giulia-39934 in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.









# Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

#### Art. 36 - Norme di riferimento

- 1. Gli aiuti per gli interventi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
- a) Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento ((UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- b) Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria);
- d) Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa);
- e) Comunicazione della Commissione Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014;
- f) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- g) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale come da modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
- h) Decreto Legislativo 07 marzo 205 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- i) Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- j) Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- k) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- l) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- m) Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41 in particolare per la parte relativa alle disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee;
- n) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";









- o) Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 18 recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- p) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- q) Decreto del Presidente della Regione n. 200 del 6 dicembre 2021 recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- r) Deliberazione della Giunta regionale n. 1915 del 10 dicembre 2021 avente ad oggetto "Revisione delle opzioni di costo semplificate utilizzabili nell'ambito dei bandi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione por fesr fvg 2014-2020 e pr fesr fvg 2021-2027";
- s) Deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto "Revisione delle opzioni di costo semplificate utilizzabili nell'ambito dei bandi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione por fesr fvg 2014-2020 e pr fesr fvg 2021-2027. Costi unitari per il personale non dipendente delle università e degli organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico rientranti nella categoria dei borsisti, assegnisti di ricerca, dottorandi";
- t) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022 avente ad oggetto "Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica "buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". "Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027". Approvazione".
- u) D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- v) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- w) Deliberazione della Giunta Regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto della decisione di approvazione del PR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione \europea e viene adottato il Programma stesso;
- x) Deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del 3 febbraio 2023 di approvazione preliminare del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027 con riferimento a questo bando;
- y) Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 3 febbraio 2023 avente ad oggetto "Programma regionale fesr 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte";
- z) Deliberazione della Giunta regionale n. 1456 del 15 settembre 2023 di adozione delle opzioni di costo semplificate di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1060/2021.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE